

Edizione n. 1/2025, storico n. 408

IL CONSULENTE

1081



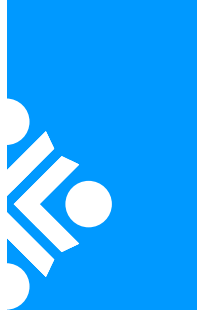
CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L'attuale scenario tra recente giurisprudenza,
novità normative e aspetti pratici



SPECIALE ASRI





ASRI

ANCL - Scuola delle Relazioni Industriali

L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro istituisce la propria **Scuola delle Relazioni Industriali** (di seguito ASRI o Scuola).

L'ANCL, in coerenza con l'art. 2 dello Statuto associativo, da diversi anni favorisce la **collaborazione con altri organismi** quali Università, Fondazioni studi, organizzazioni di rappresentanza, per lo studio, la ricerca, l'interpretazione in materia giuslavoristica, previdenziale, tributaria, del diritto d'impresa e su tutti i temi di interesse professionale per gli associati.

L'Associazione si occupa, altresì, dell'arricchimento culturale e professionale degli associati attraverso l'organizzazione di **convegni, conferenze, corsi di aggiornamento** e la predisposizione di **borse di studio**. Ai sensi dell'art. 5, al fine di perseguire gli scopi statuari l'Associazione si avvale di un proprio **Centro Studi Nazionale** quale strumento scientifico al servizio della categoria.

Il Centro Studi Nazionale, anche su impulso degli associati, dell'**Ufficio di Presidenza Nazionale** e del **Consiglio Nazionale ANCL** sviluppa attività di **ricerca, studio e documentazione** in particolare nelle materie del diritto del lavoro, della legislazione sociale, del diritto sindacale e delle relazioni industriali.

Il Consulente del Lavoro, essendo incaricato dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979, di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale svolge un ruolo determinante nell'individuazione e nella corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Inoltre, l'ANCL intende promuovere la figura del Consulente del Lavoro come professionista di riferimento in ambito di **contrattazione collettiva aziendale e territoriale**, data la conoscenza e lo stretto legame con il contesto aziendale e il tessuto economico-produttivo del territorio in cui opera.

L'**ASRI** nasce con lo scopo principale di mettere le competenze e l'esperienza dei Consulenti del Lavoro iscritti all'Associazione a disposizione delle parti sociali per trovare soluzioni efficaci e innovative per il **miglioramento dei sistemi di relazioni industriali e dei contratti collettivi**.



**SCARICA IL DOCUMENTO
PROGRAMMATICO COMPLETO**

IDEE E SPUNTI

Raccolti in questo numero

IL PARERE DEGLI ESPERTI

LE CONCILIAZIONI SINDACALI

a cura di Enrico Gragnoli - p.8

6

ATTI DAL CONVEGNO

RELAZIONE INTRODUTTIVA

a cura di Enrico Gragnoli - p.30

29

I PANEL - SEDE E SOGGETTI DELLA CONCILIAZIONE

Abstract introduttivo a cura di Giuseppe Gentile - p.35

34

La conciliazione in sede sindacale: una disamina sul contesto normativo e giurisprudenziale

di Luca Zaccarelli - p.38

La forma è sostanza?

di Giovanni Cruciani - p.42

Occorre separare la figura del conciliatore da quella dell'assistente

di Davide Guarini - p.44

Professionalizzare il conciliatore

di Luca Malcotti - p.46

II PANEL - TEMPI E MODI DELLA CONCILIAZIONE

Abstract introduttivo a cura di Francesco Lombardo - p.51

50

Un quadro normativo e giurisprudenziale complesso: occorre ripartire dagli istituti

di Michele Siliato - p.54

Le conciliazioni in modalità telematica: brevi considerazioni a partire dall'esperienza delle Commissioni di certificazione universitarie

di Valentina Aniballi - p.58

Le conciliazioni di fronte all'Ispettorato

di Stefano Bosio - p.61

Il caso dei lavoratori stranieri: verso un'assistenza più completa ed efficace

di Giovanni Fiaccavento - p.65

IDEE E SPUNTI

Raccolti in questo numero

III PANEL - PROFILI FISCALI E CONTRIBUTIVI

69

Abstract introduttivo a cura di Dario Montanaro - p.70

Le tipologie di transazione e il relativo trattamento previdenziale e fiscale
di Stefano Camassa - p.72

Gli aspetti contributivi della conciliazione: la parola all'INPS
di Luca Loschiavo - p.75

La conciliazione monocratica: tra risvolti e prospettive
di Barbara Garbelli - p.78

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

81

a cura di Enrico Gragnoli - p.82

ASRI SUL TERRITORIO

85

Le relazioni industriali e le opportunità per l'impresa
SEMINARIO DI STUDI ASRI A GORIZIA
15 Novembre 2024 - p.86

Gli Istituti contrattuali nella contrattazione di secondo livello: nuovi spunti e sinergie - Dialogo sulla contrattazione collettiva nel settore Terziario
CONVEGNO ASRI A TREVISO
22 Novembre 2024 - p.88

Il ruolo della Contrattazione Collettiva alla luce della rivoluzione tecnologica
CONVEGNO ASRI ALL'UNIVERSITÀ DI COSENZA
28 Novembre 2024 - p.91

Bilateralità come strumento per migliorare il trattamento economico complessivo - Nuove strategie di attrattività e retention
CONVEGNO ASRI ALL'UNIVERSITÀ DI TERAMO
22 Gennaio 2025 - p.93



III PANEL

PROFILI FISCALI E CONTRIBUTIVI

STEFANO CAMASSA

Consulente del Lavoro

Le tipologie di transazione e il relativo trattamento previdenziale e fiscale



Apriamo questo ultimo momento di confronto analizzando il tema relativo ai profili fiscali e previdenziali. Sul punto allora mi rivolgo a Stefano Camassa, e chiedo quali considerazioni può avanzare in qualità di Consulente del Lavoro?

Buonasera e grazie per avermi concesso di aprire questo ultimo panel. Pur essendo molto complesso, posso affermare di essere un relatore privilegiato in quanto a differenza dei precedenti questo argomento è totalmente “terzo” rispetto alla volontà delle parti e... non prevede un confronto di opinioni!

Il primo elemento che intendo sottolineare con riferimento agli aspetti previdenziali e fiscali, rispetto alle somme che vengono trattate in conciliazione, anche qualora individuino dei titoli non corretti, hanno, un aspetto “positivo” nel senso che non pregiudicano l’esito della conciliazione, però possono, anziché essere la pietra tombale, più volte citata e richiamata sul contenzioso, essere invece la porta di accesso a ulteriori contenziosi o con gli enti preposti all’esazione contributiva e fiscale o tra le parti stesse, rispetto alla qualificazione delle somme.

Ma **quali sono** quindi, alla fine, al di là dell’oggetto concreto, in astratto, **le somme che andiamo a trattare in una conciliazione o transazione?**

Si tratta di quelle **somme che vogliono porre fine, mediante una transazione, ad un dato contenzioso**. È necessario però precisare che **potrebbe trattarsi di una transazione semplice**, una **transazione generale e novativa**, un **incentivo all’esodo** e un **risarcimento del danno**.

Queste sono secondo il mio punto di vista le quattro grandi macro categorie.

La transazione semplice evidentemente è una **modalità di regolazione degli istituti tipicamente retributivi** e quindi, come tale, non pone nessun dubbio rispetto a quella che potrà essere il suo trattamento né dal punto di vista previdenziale, né fiscale, in quanto tale la **transazione sarà assoggettata sia a contribuzione previdenziale che fiscale**.

La **transazione generale novativa** invece è un **nuovo contratto**, con cui si procede alla **sostituzione di un contratto o almeno di alcune clausole precedentemente poste tra le parti**. Qui è necessario puntualizzare che, in base alla nuova formulazione del



TUIR, in relazione alla definizione dei redditi di lavoro dipendente, vengono rese imponibili anche le somme in qualche modo collegate o relative al rapporto di lavoro dipendente, affinché ci possa essere una esenzione, almeno dal punto di vista previdenziale, perché poi fiscalmente vedremo che questo non potrebbe essere comunque possibile. Si potrà, dunque, avere un'esenzione previdenziale laddove io avessi una transazione novativa e degli istituti collegati del tutto nuovi, rispetto al rapporto di lavoro e quindi, come dire, originati esclusivamente dalla transazione novativa stessa.

Poi abbiamo delle situazioni tipizzate, che sono quelle dell'incentivo all'esodo; sul punto siamo a conoscenza anche dell'operatività di un'ampia prassi da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che ci dice che non sono imponibili, purché si tratti ovviamente di un incentivo all'esodo ossia di somme erogate, una volta tanto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Infine, abbiamo il **tema del risarcimento del danno**. Sul punto siamo a conoscenza del fatto che il danno in questione **potrebbe essere un danno c.d. emergente oppure un lucro cessante**, e allora dal punto di vista fiscale la differenziazione è chiara, in quanto solo il danno emergente potrebbe o dovrebbe essere esente dal punto di vista fiscale.

Premessa tale ricostruzione, le indicazioni normative in materia ci provengono dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ed in particolare gli artt. 6,17,19,49,51 e 67. Sotto i profili fiscali si richiama altresì l'art. 12 della l. n. 153/1969.

Una particolare forma di transazione, del tutto esente, in quanto prevista dalla legge, è quella di cui all'articolo 6, come integrato dell'articolo 9 del d.lgs. 23/2015.

Oltre a questa cornice giuridica e normativa un ruolo rilevante è anche rappresentato dalla giurisprudenza.

Possiamo dunque affermare che laddove si arrivi ad una transazione nell'ambito del rapporto di lavoro sicuramente questa transazione sarà soggetta ad una tassazione ordinaria; inoltre, se avviene nel caso di assenza di una risoluzione del rapporto di lavoro sicuramente ci saranno dei redditi di lavoro dipendente che, come tali, saranno soggetti a contribuzione.

Viceversa, il presupposto per una transazione che sia eventualmente generale e novativa, potrebbe dar luogo ad un'esenzione contributiva, alle condizioni che dicevo prima, sul punto però sarà necessario comprendere se il rapporto di lavoro effettivamente risulti essere risolto oppure se ci troviamo in presenza di un trasferimento della titolarità del rapporto di lavoro.

Quindi, ad esempio, una transazione che abbia ad oggetto lo scioglimento della responsabilità solidale, nell'ambito di una procedura straordinaria, ex 2112 c.c., ancorché riguardi il passaggio di titolarità del rapporto, non riguarda comunque la cessazione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, non può andare a





tassazione separata, ma necessariamente a tassazione ordinaria.

Affinché la tassazione possa essere separata vi è la necessità di ricadere in quelle che sono le previsioni tassative della legge e quindi che ci siano degli emolumenti arretrati, classificabili come tali in virtù di una norma di legge, di una sentenza, di un contratto collettivo, di un procedimento, di un provvedimento amministrativo e soprattutto sarà necessario accertare che si tratti di emolumenti non siano dipendenti dalla volontà delle parti; talché è stato ritenuto legittimo che siano assoggettati a tassazione separata gli importi non corrisposti a tempo debito, a causa dell'insolvenza del datore di lavoro.

Con riferimento, invece, alle **somme di incentivo all'esodo purché siano genuine, andranno a tassazione separata, ma con l'aliquota prevista per la tassazione del TFR**; qualora invece si tratti di emolumenti arretrati, abbiamo il calcolo sulla media del biennio precedente la percezione dell'importo.

Infine, sul **tema del risarcimento del danno**, si riporta qualche esempio di danno emergente, risarcimento del danno alla salute, all'immagine, danni esistenziali da menomazioni derivanti da infortunio, affinché però sia possibile far valere tale danno sarà necessario allegare alcune fonti

di prova che dimostrino che questo danno sia, non solo emergente, ma che da ciò abbia fatto seguito ad esempio una perdita di altre opportunità lavorative, a fronte del mancato inquadramento nella categoria superiore.

Invece il lucro cessante riguarda la mancata erogazione di somme, indennità, magari perché prescritte e sempre assoggettabili a tassazione.

Un ultimo passaggio che intendo compiere è relativo al **risarcimento del danno pensionistico**, che è stato più volte evocato. Tale danno si ha solo al momento in cui il lavoratore consegue almeno i requisiti teorici per poter raggiungere l'agognata pensione, però potrebbero esserci delle forme di rimedio alla prescrizione contributiva, quali sono ad esempio la costituzione della riserva matematica, se ci troviamo ante 96 o comunque della valorizzazione con il calcolo contributivo, se siamo oltre.

Un ultimissimo cenno, è relativo al caso in cui queste somme comunque date, a titolo di risarcimento del danno in senso ampio, siano corrisposte direttamente al lavoratore, qui abbiamo sicuramente la necessità di procedere alla tassazione, viceversa se il datore di lavoro costituisse la rendita presso l'Istituto, in questo caso ovviamente poi il lavoratore pagherà le tasse sulla rendita fruita.

